



SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'ASSEGNAZIONE, IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PASSEGGERI A FINI COMMERCIALI, DEGLI ACCOSTI ALLA BANCHINA DELLA GROTTA DELLO SMERALDO E SENTIERO DELLE NINFE C.I.G. 9765293EB3

1

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

E

la, (di seguito anche "*operatore*"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società, di seguito anche solo *affidatario*;

premessato che

a) con decreto direttoriale n. del giorno, sono stati assegnati gli accosti alla banchina del complesso speleologico marino denominato *Grotta dello Smeraldo e Sentiero delle Ninfe*, in favore, tra gli altri, dell'operatore economico.....con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale

b) in data, l'operatore economico ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da, per una somma garantita di euro (euro.....) e copia della polizza RC;

c) sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché l'avviso pubblico, l'offerta presentata dall'operatore, senza necessità, per comune accordo, di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il patto primo. L'operatore dichiara espressamente di

conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ACCOSTI

L'Agenzia assegna all'operatore, il quale accetta senza riserva alcuna, gli accosti alla banchina della Grotta dello Smeraldo e Sentiero delle Ninfe, come di seguito specificato:

| PERIODO: PRIMO APRILE -30 SETTEMBRE | FEE PER OGNI VISITATORE TRASPORTATO VIA MARE |
|---|---|
| I FASCIA ORARIA 9:00 - ORE 11:00 ACCOSTI: ORE 9.00 - 9.20 - 9.40 - 10.00 - 10.20 -10.40 - 11.00 | € ... |
| II FASCIA ORARIA 11.20 - 14.00 ACCOSTI: 11.20 - 11.40 - 12.00 -12.20 - 12.40 - 13.00 - 13.20 - 13.40 - 14.00 | € ... |
| III FASCIA ORARIA 14.20 - 16.40 ACCOSTI: 14.20 - 14.40 -15.00 -15.20 -15.40 -16.00 -16.20 - 16.40 - | € ... |
| IV FASCIA ORARIA 17.00- 18.40 ACCOSTI: 17.00 - 17.20 - 17.40 - 18.00 - 18.20 - 18.40 | € ... |
| PERIODO: PRIMO OTTOBRE - 30 OTTOBRE | FEE PER OGNI VISITATORE TRASPORTATO VIA MARE |
| I FASCIA ORARIA 9:00 - 11:00 ACCOSTI: ORE 9.00 - 9.20 - 9.40 -10.00 -10.20 - 10.40 - 11.00 | € ... |
| II FASCIA ORARIA 11:20 - 1340 ACCOSTI: ORE 11.20 - 11.40 - 12.00 - 12.20 - 12.40 - 13.00 - 13.20 -13.40 | € ... |
| III FASCIA ORARIA 14.00 - 16.00 ACCOSTI: ORE 14:00 - 14.20 - 14.40 - 15.00 - 15.20 - 15.40 - 16.00 | € ... |

| PERIODO: PRIMO NOVEMBRE - 31 MARZO | FEE PER OGNI VISITATORE TRASPORTATO VIA MARE |
|--|---|
| I FASCIA ORARIA 9:00 - 11:20 ACCOSTI: ORE 9.00 - 9.20 - 9.40 - 10.00 - 10.20 - 10.40 - 11.00 - 11:20 | € ... |
| II FASCIA ORARIA 11:40 - 14:30 ACCOSTI: ORE - 11.40 - 12.00 - 12.20 - 12.40 - 13.00 - 13.20 - 13.40 - 14.00 - 14.30 | € ... |

L'operatore assegnatario, in particolare, è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sul medesimo gravanti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nell'avviso pubblico approvato con decreto direttoriale n. 130 del 07 aprile 2023, che quivi deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, con particolare riferimento agli articoli 1, 4, 6, 7 e 12, ed alle condizioni formulate nell'offerta economica prodotta, che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 3 - ALTRI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE

Gli operatori economici si impegnano ed obbligano ad effettuare le corse marittime, nel rispetto delle fasce indicate e del numero degli accosti previsti, pena l'applicazione delle penali contrattuali, il risarcimento dei danni e la revoca dell'affidamento.

L'operatore, inoltre dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- ad assicurare che le modalità di sbarco ed imbarco dei visitatori avvengano in tutta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni previste dal codice della navigazione;
- a garantire che la esecuzione del servizio di trasporto passeggeri avvenga con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute.

L'Agenzia si riserva il diritto di richiedere agli operatori la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

ARTICOLO 4 - ONERI DELL'AGENZIA

L'Agenzia metterà a disposizione la banchina per l'accosto e gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio di sbarco ed imbarco dei visitatori, il cui stato viene accettato da parte

degli operatori economici partecipanti, in esito al sopralluogo, con rinuncia a qualsivoglia eccezione o contestazione nel corso del rapporto contrattuale.

L'Agenzia assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante la banchina di accosto. Nessun altro onere cade a carico dell'ente.

ARTICOLO 5 - DURATA ASSEGNAZIONE DEGLI ACCOSTI

L'assegnazione degli accosti, riportati nella tabella di cui al precedente articolo 2, ha una durata massima pari a complessivi mesi 12 (*dodici*) naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il servizio di trasporto passeggeri dovrà essere avviato non oltre il termine di 20 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.

L'Agenzia si riserva, alla scadenza contrattuale e previa verifica di conformità del servizio reso, la facoltà di affidare agli operatori economici assegnatari gli accosti per un ulteriore periodo di 12 (*dodici*) mesi, ai medesimi patti e condizioni. È escluso il tacito rinnovo.

Fermo restando quanto sopra, la durata dell'assegnazione degli accosti potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovi contraenti e, comunque, non superiore a 6 (*sei*) mesi. Durante tale periodo gli operatori saranno tenuti all'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.

Nell'ipotesi in cui il complesso speleologico "Grotta dello Smeraldo e Sentiero delle Ninfe" dovesse essere chiuso per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventi naturali e/o meteorologici avversi o non accessibile in ragione degli stessi eventi il contratto dovrà intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dalla cessazione della causa che ha determinato la sospensione dell'accesso, senza che il contraente nulla potrà rivendicare né potrà pretendere dall'Agenzia il risarcimento di alcun danno e/o indennizzo.

L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto non potrà essere interrotta né sospesa dall'affidatario per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 6 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso il responsabile unico del procedimento, che assumerà il ruolo di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Ai fini della verifica degli importi corrisposti a titolo di *fee* nonché del monitoraggio della regolare gestione degli accosti, l'operatore economico assegnatario dovrà trasmettere all'Agenzia, su base mensile, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero di passeggeri sbarcati nel periodo di riferimento;
- incasso per la vendita di biglietti di trasporto marittimo verso la Grotta dello Smeraldo;
- ogni altra informazione utile, inerente alla gestione del servizio di trasporto, alla gestione degli accosti e delle manovre di imbarco e sbarco.

Il resoconto dovrà essere inviato al DEC entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento. Il direttore dell'esecuzione potrà disporre in ogni tempo l'effettuazione di sopralluoghi, anche sulle imbarcazioni, per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività, ovvero richiedere dati ed informazioni.

L'affidatario è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al direttore dell'esecuzione ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio, la massima collaborazione ed assistenza.

ARTICOLO 7- CORRISPETTIVO

L'operatore assegnatario, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio e per tutta la durata del servizio, dovrà provvedere, con cadenza quindicinale, alla corresponsione in favore dell'Agenzia della *fee*, determinata secondo i parametri riportati nel precedente articolo 2, rispetto al numero di passeggeri sbarcati alla Grotta ed ai relativi incassi per la vendita dei biglietti di trasporto maturati nel periodo di riferimento.

Il pagamento delle somme suindicate dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Agenzia, accesso presso *Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.*, il cui IBAN è il seguente: IT12Z0306903491100000300012.

ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'affidatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico regolante la procedura di cui in epigrafe, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'operatore ha provveduto alla costituzione del deposito cauzionale, mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da, per una somma complessiva garantita di euro, con scadenza al e con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12.

Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme, dovute a titolo di fee e/o di penali, eventualmente corrisposte in meno all'Agenzia, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'affidatario è obbligato, altresì, a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne l'Agenzia da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalle manovre di accosto e distacco dalla banchina, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dalle imbarcazioni o dal personale dipendente dell'operatore nell'esecuzione delle operazioni di sbarco ed imbarco.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

L'operatore dovrà presentare, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, le ricevute attestanti il pagamento del premio, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La stipulazione della polizza non solleva l'affidatario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

ARTICOLO 10 - DANNI ARRECATI A PERSONE O COSE

L'operatore economico è direttamente responsabile di eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o a cose nell'espletamento del servizio di trasporto, sbarco ed imbarco dei

visitatori, effettuato con le proprie unità navali.

L'assegnatario assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del servizio, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, per malfunzionamento dei macchinari e/o, comunque, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione delle prestazioni di sua competenza.

In considerazione del completo esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per tali danni, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi natura, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Agenzia e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di infortuni, danni, indennità, rimborsi, etc., l'operatore economico sarà tenuto ad intervenire in garanzia ed a manlevare l'Agenzia e/o i suoi rappresentanti.

ARTICOLO 11 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dalla lex specialis e dal contratto sono perentori ed essenziali.

La violazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, da parte dell'affidatario, di qualsiasi obbligazione prevista dal presente contratto e nei documenti da esso richiamati, per fatto imputabile all'operatore assegnatario, così come disciplinate degli articoli che precedono, comporta l'irrogazione di una penale giornaliera pari ad un minimo di euro 100,00 (*cento/00*) fino ad un massimo di euro 300,00 (*trecento/00*), per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, con facoltà per l'Agenzia di disporre la sospensione del diritto di accosto alla banchina della Grotta dello Smeraldo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per ogni giorno di ritardo rispetto delle scadenze previste per l'avvio del servizio, si prevede l'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00 (*cento*) per ogni giorno di ritardo nel puntuale adempimento);
- ogni giorno di ritardo dei termini di corresponsione delle rate della *fee*, comporta l'applicazione di una penale giornaliera di euro 100,00(*cento*) per ogni giorno di ritardo nel puntuale adempimento);

- la non corretta esecuzione delle operazioni di sbarco e di imbarco, comporta l'applicazione di una penale di € 100,00 (*cento*) per ogni violazione contestata.
- l'accosto alla banchina, al di fuori delle fasce orarie assegnate, comporta l'applicazione di una penale di € 200,00 (*duecento*) per ogni violazione contestata;
- la mancata effettuazione e/o l'interruzione e/o la sospensione delle corse marittime previste comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 300,00 (*trecento*) per ogni violazione contestata;

Le penali come sopra determinate saranno applicate, per intero, per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati, per iscritto, dall'Agenzia all'operatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni scritte entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'operatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa. L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sulla cauzione.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inoltrare, a mezzo posta elettronica certificata, al contraente, con un preavviso di 10 (*giorni*) giorni. L'operatore non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. L'operatore non può recedere dal contratto per alcun motivo, pena il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti all'Agenzia.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di assegnazione degli accosti non può essere ceduto, nemmeno in parte, pena la risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutti gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'operatore, anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'assegnatario ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato d.P.R. 445/2000;
- b) fallimento dell'operatore economico assegnatario;
- c) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
- d) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- g) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni del presente contratto;
- h) nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall'Agenzia, le criticità che hanno portato all'addebito di anche una sola penale;
- i) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- j) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- k) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'assegnatario;
- l) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- m) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di privativa industriale di terzi;
- n) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista dal presente contratto, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto. La risoluzione fa sorgere in capo all'Agenzia il diritto di incamerare la cauzione definitiva, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 108, e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l'operatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di offerta. L'appaltatore si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto.

ARTICOLO 17 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 18 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'operatore autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e *ss.mm.ii.* nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 19 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 20 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell'operatore.

ARTICOLO 21 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati nello stesso, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute

Napoli, li data sottoscrizione digitale

L'operatore
Il legale rappresentante
.....

Agenzia Regionale Campania Turismo
Il Direttore Generale
avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'operatore economico, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premessa), art.2 (Oggetto e modalità di assegnazione degli accosti), art.3 (Altri obblighi ed oneri a carico dell'operatore), art.4 (Oneri dell'Agenzia), art.5 (Durata assegnazione accosti), art. 6 (Direzione dell'esecuzione, monitoraggio e verifica di conformità), art.7 (Corrispettivo), art.8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 9 (Cauzione definitiva e polizza assicurativa), art. 10 (Danni arrecati a persone o cose), art. 11 (Violazione degli obblighi contrattuali, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 12 (Recesso), art. 13 (Divieto di cessione del contratto), art. 14 (Risoluzione del contratto), art.15 (Riservatezza), art.16 (Trattamento dei dati personali), art.17 (Foro esclusivo), art.18 (Pubblicità degli atti), art.19 (Rinvio normativo), art.20 (Spese del contratto, imposte e tasse), art.21 (Sottoscrizione).

Napoli, li data sottoscrizione digitale

L'operatore
Il legale rappresentante